



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)
EX L.R. N. 17 DEL 14.11.2022 (ARTT. 7 E 15)
*-Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma
(ILIA)-***

Approvato con deliberazione C.C. n. 09 del 13.02.2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Determinazione dei valori venali

Art. 3 - Versamenti e rimborsi

Art. 4 - Accertamento, rateazioni e importi minimi

Art. 5 - Differimento del termine di versamento

Art. 6 - Esenzione dall'imposta dell'immobile concesso in uso gratuito a enti territoriali e enti non commerciali per attività istituzionali

Art. 7 - Esenzione dall'imposta dell'immobile dichiarato inagibile

Art. 8 - Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

Art. 9 - Obbligo dichiarativo

Art. 10 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, detta disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di seguito denominata imposta, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)).

Articolo 2

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022, la Giunta comunale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati (massimo n. 3), competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale, individuati secondo le modalità previste ex lege.

Articolo 3

Versamenti e Rimborsi

1. I versamenti dell'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti.

2. Non si procede al pagamento e alla riscossione ordinaria di somme inferiori a € 12,00 dovute a titolo di imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Allo stesso modo, per il medesimo importo, l'Ente non dispone i rimborsi.

3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva con sentenza passata in giudicato. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo. 4

Accertamento, Rateazioni e Importi Minimi

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti tributari, sia in forma diretta sia tramite affidamento a soggetti esterni, di importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, minore o uguale a € 30,00 per ciascuna annualità d'imposta.
3. I limiti come sopra definiti non si applicano qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 5

Differimento del termine di versamento

1. In presenza di situazioni particolari rilevanti per l'intera collettività, dettate da motivi di necessità e urgenza, l'Ente può disporre il differimento dei termini per il versamento *(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc...)*.

Articolo 6

Esenzione dall'imposta dell'immobile concesso in uso gratuito a enti territoriali e enti non commerciali per attività istituzionali

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari.
2. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 7

Agevolazioni d'imposta dell'immobile dichiarato inagibile/inabitabile

1. La base imponibile, per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva, fino al perdurare dello stato di inagibilità è ridotta del 50%

2. Sono considerati inagibili o inabitabili ai fini dell'imposta i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone;
- strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
 - a. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.
 - b. Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).
 - c. Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU, se non risultano variate le condizioni oggettive del fabbricato.
 - d. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

Articolo 8

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

1. È assimilata all'abitazione principale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il possessore presenta una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

Obbligo dichiarativo

I soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione, o in alternativa trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ex L. 160/2019 in quanto compatibili.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 17/02/2023 09:17:24

IMPRONTA: 255AEDD77E962B2E4C945D0B1EAAA56ADDB2BB517E53C958C4A0EC2E6D249B37
DDB2BB517E53C958C4A0EC2E6D249B37B8A0FC088EE50AF0F5F3CD81D3848695
B8A0FC088EE50AF0F5F3CD81D384869538FE5C66D73D5F9901B3265B0867E4EC
38FE5C66D73D5F9901B3265B0867E4EC185D91A77218E2D9BB6A400380180B65